

# Riforma della direttiva sulle condizioni di accoglienza

La crisi migratoria del 2015 nell'UE ha messo in luce ampie divergenze nelle condizioni di accoglienza offerte dagli Stati membri ai richiedenti asilo. Nel luglio 2016 la Commissione ha presentato una proposta volta a sostituire l'attuale direttiva sulle condizioni di accoglienza, al fine di garantire che i richiedenti asilo possano beneficiare di norme di accoglienza armonizzate e dignitose in tutta l'UE. Il Parlamento voterà la sua posizione in prima lettura sul testo, concordata in via provvisoria con il Consiglio nel dicembre 2023, durante la tornata di aprile I.

## Contesto

Nel trattamento dei richiedenti asilo e dei rifugiati, gli Stati membri dell'UE devono rispettare una serie di norme delineate nel diritto dell'Unione relativo ai diritti umani e ai rifugiati. La [direttiva sulle condizioni di accoglienza](#) prevede un certo grado di uniformità tra gli Stati membri nelle norme che questi ultimi applicano alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, ma permangono molte [disparità](#). Mentre in alcuni Stati membri si riscontrano difficoltà nel garantire un trattamento adeguato e dignitoso dei richiedenti, in altri il trattamento offerto è più generoso. Secondo una [comunicazione](#) della Commissione del 2016, tali discrepanze portano a [movimenti secondari](#) di richiedenti asilo e rifugiati, il che esercita pressione sulla capacità di accoglienza di alcuni Stati membri.

## Proposta della Commissione europea

L'obiettivo della [proposta](#), presentata nell'ambito della riforma del [sistema europeo comune di asilo](#), è garantire un trattamento più dignitoso ed equo dei richiedenti asilo in tutti gli Stati membri e prevenire la caccia all'asilo più vantaggioso ("asylum shopping"), una pratica in base alla quale i richiedenti asilo scelgono lo Stato membro con i più elevati standard di protezione per presentare la loro domanda. In virtù delle disposizioni di tale proposta, quando si trovano irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello competente per la loro domanda di asilo, i richiedenti asilo non hanno più diritto a determinate condizioni materiali di accoglienza. Inoltre, la definizione di familiari è estesa per includere i rapporti familiari costituiti dopo la partenza dal paese di origine ma prima dell'arrivo nello Stato membro. Il trattenimento dei richiedenti continua a essere giustificato solo se risulta necessario, sulla base di una valutazione individuale e se altre misure alternative meno coercitive non possono essere efficacemente applicate. Il termine per l'accesso al mercato del lavoro è ora ridotto da nove a sei mesi dal momento della presentazione della domanda, se non è stata presa una decisione in merito alla domanda di asilo.

## La posizione del Parlamento europeo

Il 25 aprile 2017 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha approvato la sua [relazione](#), nella quale non concorda con l'approccio punitivo proposto dalla Commissione nei confronti dei richiedenti che tentano di spostarsi o di trasferirsi illegalmente in un altro Stato membro. Raccomanda invece di rafforzare le misure volte a disincentivare i richiedenti asilo dal lasciare lo Stato membro competente per la loro richiesta. Inoltre, i richiedenti asilo dovrebbero essere autorizzati a lavorare nell'UE entro due mesi dalla presentazione della domanda di asilo, rispetto ai sei mesi proposti. Per quanto riguarda il trattenimento dei richiedenti asilo, vi si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza e dovrebbe sempre essere autorizzato da un'autorità giudiziaria. Il trattenimento o il confinamento di minori dovrebbe essere vietato e sarebbe opportuno assegnare un tutore a ogni minore non accompagnato al momento del suo arrivo nell'UE. Il testo di [compromesso](#) concordato in sede di trilogia è stato approvato dal Consiglio e dalla commissione LIBE il 14 febbraio 2024.



Relazione in prima lettura: [2016/0222\(COD\)](#); Commissione competente per il merito: LIBE; relatrice: Sophia in 't Veld (Renew, Paesi Bassi). Per ulteriori informazioni si veda il [briefing](#) "Legislazione dell'UE in corso".

